

***Regolamento per la
disciplina del
conferimento degli
incarichi esterni***

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Esclusioni	3
Art. 4 - Presupposti per il conferimento degli incarichi.....	4
Art. 5 - Programmazione della spesa.....	4
Art. 6 - Modalità di individuazione dei collaboratori.....	4
Art. 7 - Esclusione del ricorso alla procedura comparativa	5
Art. 8 - Avviso di selezione.....	5
Art. 9 - Modalità e criteri della valutazione comparativa.....	5
Art. 10 - Formazione della graduatoria e stipula del contratto.....	6
Art. 11 - Forma e contenuti essenziali del contratto.....	6
Art. 12 - Pubblicità ed efficacia degli incarichi	6
Art. 13 - Norma finale	6

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento vengono definiti:

- rapporti di collaborazione sistematica e non occasionale quelli che si concretizzano in prestazioni d'opera rese con continuità e sotto il coordinamento della Fondazione committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del Codice civile, nonché dell'art. 409 del Codice di procedura civile;
- contratti di collaborazione occasionale, i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma, che non richiedono l'iscrizione ad albi professionali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del Codice civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi. In ogni caso, ai sensi dell'art. 61, comma 2, D.lgs. 276/2003, i rapporti di collaborazione occasionale non possono avere durata complessiva superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente ed il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non può superare i 5.000,00 euro;
- incarichi professionali, i rapporti di lavoro autonomo che si concretizzano in prestazioni d'opera che richiedono, di norma, l'iscrizione ad albi professionali, rese con lavoro prevalentemente proprio da parte di soggetti titolari di partita IVA, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del Codice civile e prive del carattere della occasionalità sopra descritto. Si tratta di incarichi riconducibili al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Rimane estraneo a questa definizione l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

2. Gli incarichi aventi ad oggetto studi (se oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte), ricerche (presuppongono la preventiva definizione di una attività da parte dell'Amministrazione) o consulenze (richiesta di pareri ad esperti), devono sempre e necessariamente intendersi riferiti a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza professionale, e possono costituire oggetto di ciascuna delle tipologie di lavoro autonomo di cui al comma precedente.

Art. 3 – Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento:

- gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore;
- gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio o per le relative domiciliazioni;
- gli incarichi attribuiti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1;

Art. 4 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Qualora ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di Amministrazione predilige l'attivazione di convenzioni di studio e ricerca con Università e altri Enti ed organismi pubblici a ciò preposti, nonché con Enti di studio e ricerca, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse e attivare sinergie che consentano il massimo approfondimento e la pratica attuazione dello studio e della ricerca.

2. La prestazione deve essere complessa, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare la Fondazione e di agire in nome e per conto di essa.

3. Tali incarichi sono ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze che l'ordinamento attribuisce alla Fondazione;
- b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Fondazione;
- c) deve essere stata preliminarmente accertata, attraverso una reale ricognizione, l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della Fondazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- d) la prestazione oggetto dell'incarico deve avere natura temporanea;
- e) la prestazione oggetto dell'incarico deve essere altamente qualificata e non ordinaria;
- f) deve essere preventivamente accertata la particolare e comprovata specializzazione dell'incaricato.

Tale specializzazione, oltre che consistere in una maturata esperienza nel settore, deve essere comprovata anche dal possesso di un titolo di laurea magistrale o di laurea vecchio ordinamento o di un titolo di laurea specialistica attinente all'oggetto dell'incarico. Potranno essere presi in considerazione anche percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. E' in ogni caso fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni. E' fatta salva, altresì, la possibilità di richiedere ulteriori titoli a seconda dello specifico incarico da attribuire.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa per:

- attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi;
 - attività con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
 - servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.lgs. 276/2003, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della Fondazione;
- g) il compenso del rapporto di collaborazione proposto nell'avviso di selezione deve essere proporzionato all'utilità conseguita dalla Fondazione.

Art. 5 - Programmazione della spesa

1. Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 2 è fissato nel bilancio di previsione.

Art. 6 - Modalità di individuazione dei collaboratori

1. Gli incarichi di cui all'articolo 2 sono affidati con procedura comparativa per titoli, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3 e dall'articolo 7.

2. La procedura comparativa si sostanzia nell'esame e nella valutazione dei curricula dei candidati sulla base dei seguenti criteri:

- qualificazione professionale;

- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della disciplina di settore;
 - qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
3. In considerazione della natura od entità della prestazione richiesta, la procedura comparativa può avvenire per titoli e colloquio.

Art. 7 - Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi tassativi:
- a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo per motivi non imputabili alla Fondazione, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - b) per incarichi di particolare e comprovata urgenza, dovuti al verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili non imputabili alla Fondazione, tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
 - c) per prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato;
 - d) per le prestazioni di cui alla lettera c) aventi straordinario contenuto artistico, culturale e didattico-formativo che un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto e la cui cura o realizzazione sia conferita intuitu personae tenuto conto della loro particolare natura e del valore dei soggetti da incaricare. Rientrano in tale ipotesi le collaborazioni di carattere meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione conferita intuitu personae (a puro titolo esemplificativo: partecipazione a convegni e seminari, singola docenza, traduzione di singole pubblicazioni).

Art. 8 - Avviso di selezione

1. L'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico deve contenere, tra l'altro:
- a) l'oggetto della prestazione e l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b) la durata ed il luogo di svolgimento dell'incarico;
 - c) le modalità di realizzazione dell'incarico ed il livello di coordinazione ove previsto;
 - d) le modalità di scelta dei candidati (titoli o titoli e colloquio);
 - e) il compenso complessivo lordo massimo previsto, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, lettera g).
2. L'avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Velletri www.comune.velletri.rm.it, e all'Albo Pretorio on line, per giorni 30 consecutivi.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
4. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della natura e della entità del contratto.

Art. 9 - Modalità e criteri della valutazione comparativa

1. Alla valutazione comparativa dei candidati procede il Consiglio di Amministrazione.
2. Per la valutazione dei curricula il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di apposita commissione tecnica dell'Ente Comune. La commissione di valutazione è nominata con atto del Consiglio di Amministrazione.

3. L'affidamento del rapporto di collaborazione, salvo quanto indicato al comma 4, avviene a seguito di esame comparativo dei titoli mirante ad accertare la maggiore congruenza dei titoli stessi rispetto alla prestazione e alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

4. Nel caso in cui la procedura comparativa si svolga per titoli e colloquio, a quest'ultimo sono ammessi solo coloro che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione.

Art. 10 - Formazione della graduatoria e stipula del contratto

1. La graduatoria è approvata con atto del Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito internet del Comune di Velletri www.comune.velletri.rm.it e all'Albo Pretorio on line.

Art. 11 - Forma e contenuti essenziali del contratto

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono stipulati dal Direttore Amministrativo con scrittura privata, redatti in duplice originale, di cui uno trattenuto agli atti della Fondazione, uno consegnato al collaboratore e soggetti a registrazione in caso d'uso.

2. La Fondazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

3. I contratti di collaborazione non pongono vincoli di subordinazione con la Fondazione. L'esclusione esplicita di tale elemento deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola. Parimenti i contratti devono prevedere l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nonché l'esclusione del rinnovo del rapporto.

Art. 12 - Pubblicità degli incarichi

1. La Fondazione rende noti al pubblico per via telematica, mediante inserimento sul sito internet del Comune di Velletri www.comune.velletri.rm.it, sezione Amministrazione Trasparente – Altre risorse – Enti Controllati – Enti di diritto privato controllati, gli elenchi dei propri consulenti indicando i soggetti percettori, la ragione, l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 173 della L. 266/2005, i contratti di collaborazione esterna per consulenza, studio o ricerca aventi importo superiore a € 5.000,00 sono soggetti all'obbligo di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

5. La gestione complessiva delle fasi di pubblicità ed efficacia degli incarichi, compresa la pubblicazione sul sito internet, è affidata al Direttore Amministrativo.

Art. 13 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore ed alle linee di indirizzo e/o direttive emanate nella materia.

Il Presidente della Fondazione
(sig. Fausto SERVADIO)